

ALLEGATO N. 9

TRASFERIMENTI PASSIVI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
A) TRASFERIMENTI ALLO STATO:			
Somme da trasferire al Ministero del Tesoro secondo il disposto dell'art.1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione destinata all'ONPI).....	19.786.860,40	18.502.030,51	1.284.829,89
TOTALE A).....	19.786.860,40	18.502.030,51	1.284.829,89
B) TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI:			
Contributi a favore di Enti vari:			
-Istituti di patronato e assistenza sociale.....	14.932.688,89	13.961.202,98	971.485,91
-Istituto affari sociali.....	123.765,83	103.821,24	19.944,59
Valori di copertura di periodi assicurativi:			
-Trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	9.161.301,09	9.963.034,98	- 801.733,89
TOTALE B).....	24.217.755,81	24.028.059,20	189.696,61
TOTALE (A+B).....	44.004.616,21	42.530.089,71	1.474.526,50

ALLEGATO N. 10

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
Rimborso di contributi.....	276.939.868,99	302.243.871,99	-25.304.003,00
Rimborso di contributi di maternità.....	39.792,05	46.439,43	-6.647,38
Rimborso trattenute effettuate indebitamente ai pensionati occupati.....	397,82	278,50	119,32
Rimborso proventi per cumulabilità pensioni redditi da lavoro - art.44, c.2, L289/2002.....	2.763,57	11.936,54	-9.172,97
Rimborso proventi a sanatoria incumulabilità pensioni redditi da lavoro - art.44, c.3, L289/2002.....	3.340,10	4.017,82	-677,72
Rimborso di riserve e valori di riscatto.....	1.756,10	14.995,94	-13.239,84
TOTALE.....	276.987.918,63	302.321.540,22	-25.333.621,59

ALLEGATO N. 11

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZE
Insussistenza di residui per contributi	143.416.398,77	160.578.897,49	-17.162.498,72
Insussistenza di residui per ammende, multe e sanzioni civili a seguito di cancellazioni.....	1.145.259,69	1.412.161,56	-266.901,87
Perdita per accertata irrecuperabilità di crediti per prestazioni da recuperare.....	19.180.995,99	5.922.240,66	13.258.755,33
TOTALE.....	163.742.654,45	167.913.299,71	-4.170.645,26

PAGINA BIANCA

Appendice

Evoluzione legislativa e normativa

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani nell'anno 2008 ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Ha continuato a produrre effetti sulla Gestione l'applicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335 e in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 10, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Sono, inoltre, stabiliti in 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge n. 335/1995, prevede l'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione si è potuta esercitare solo a partire dal 2001.

L'andamento della Gestione è stato influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione per la tutela della maternità, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999), ha previsto:

- all'articolo 34, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'articolo 77, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 49, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, portandolo a Euro 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni di maternità a carico della Gestione.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha

previsto:

- all'articolo 69, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque a otto volte il minimo;
 - commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;
- all'articolo 71, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. Con D. I. del 7 febbraio 2003, n. 57 è stato emanato il regolamento di attuazione del predetto articolo e, quindi, a questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato;
- all'articolo 72, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;
- all'articolo 73, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001;

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)

riguarda:

- all'articolo 38, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto;
- all'articolo 43, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto:

- all'articolo 38, comma 9, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;
- all'articolo 44, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, intitolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" stabilisce:

- all'articolo 1, comma 1, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro

- familiari superstiti;
- all'articolo 2, comma 1, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
 - all'articolo 2, comma 2, che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - all'articolo 2, comma 3, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;
 - all'articolo 3, comma 1, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;
 - all'articolo 4, comma 1, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
 - all'articolo 4, comma 2, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la

- determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge;
- all'articolo 5, comma 1, il riconoscimento di una elargizione ivi indicata;
 - all'articolo 5, comma 4, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
 - all'articolo 6, comma 1, che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
 - all'articolo 7, comma 1, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
 - all'articolo 15, comma 1, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al comma 2, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
 - all'articolo 16, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Le modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevedono:

- ai commi 48 e 49, la specifica imputazione degli accantonamenti da riversare, a carico di ciascun ente previdenziale pubblico, relativamente alle minori spese per consumi intermedi, a favore del

bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006, secondo quanto già previsto dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194 e dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168;

- al comma 186, per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2008 sono posti a carico dei rispettivi bilanci;
- ai commi da 263 a 266, il trasferimento all'INPS, dal bilancio dello Stato, della somma a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici;
- al comma 374, la sostituzione del comma 8 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e da quelle esercenti attività commerciali alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, abbiano effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti dagli stessi;
- ai commi 523 e 524, il potenziamento dell'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di piani di intervento finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione contributiva e attraverso l'incremento dell'impiego del personale ispettivo in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per il 2005.

L'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, contenente disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede:

- al comma 1, che ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i

periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione;

- al comma 2, che la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva pari almeno a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni ed inoltre, che sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevedono:

- ai commi 742, 743 e 744, l'adeguamento per l'anno 2007 dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- al comma 745, la modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sostituendo i tre criteri di ripartizione dell'importo globale trasferito dallo Stato alle gestioni previdenziali con un unico criterio "del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati";
- al comma 746, la sostituzione del quinto periodo del comma 34 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni in: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Fpld, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti), per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri";
- al comma 768, l'aumento, dal 1° gennaio 2007, delle aliquote

contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. A seguito di tale disposizione viene superata l'elevazione di 0,2 punti percentuali, fino al raggiungimento del 19 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- al comma 783, che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali inizia dalla data del perfezionamento della domanda, completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento. Gli enti indicano, preventivamente, attraverso idonei strumenti di pubblicità, l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda;
- ai commi 794 e 795, la modifica dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 che reca provvidenze per le vittime del terrorismo, stabilendo che l'accredito contributivo figurativo spetta a tutti coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e che il beneficio si estende ai familiari delle vittime degli atti di terrorismo, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni ed in mancanza, ai genitori. Tale beneficio spetta anche sulla pensione diretta percepita da tali soggetti.
- al comma 1270, che i benefici per le vittime del terrorismo, previsti dalla legge n. 206/2004, vengano estesi anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e alle vittime superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.

La legge 3 agosto 2007, n. 127, di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", dispone:

- al comma 1, dell'articolo 5, che a decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, gestite da enti pubblici di previdenza

obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

- al comma 2, dell'articolo 5, che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva stessa che viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite;
- al comma 4, dell'articolo 5, che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dell'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui